



DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITA'

Art. 4

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di disabili�ta'
Estremi	Legge 22 dicembre 2021, n. 227
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/delega-al-governo-in-materia-di-disabilita/art-4-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it